

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 5/2016

Oggetto: **Causa di lavoro Eloisa Donatella D'Anna/Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. Esame della proposta di conciliazione formulata dal Giudice del Tribunale ordinario di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro e determinazioni in merito.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **11** del mese di **marzo**, alle ore **12,30** in apposita sala al 5° piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nominato con Decreto n. 38 in data 08.02.2016 del Presidente Regione Valle d'Aosta.

Risultano presenti/assenti
(G= assente giustificato):

		Presente	Assente
BAROCCO Giovanni	Presidente	P	
BATTISTI Angela	Vicepresidente		G
CHABOD Osvaldo	Componente	P	
TILLIER Rudy	Componente	P	
VALLET Tiziana	Membro esperto	P	
TOTALE		4	1

Svolge le funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio di Amministrazione il segretario Sig.ra DAVID Laura, che cura la verbalizzazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il sig. BAROCCO. Giovanni, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. **5/2016** del **11.03.2016**

Oggetto: Causa di lavoro Eloisa Donatella D'Anna/Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. Esame della proposta di conciliazione formulata dal Giudice del Tribunale ordinario di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro e determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n. 14/2015 del 18/08/2015, avente ad oggetto "Decadenza della dott.ssa Eloisa Donatella D'Anna dall'impiego di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta e conseguente cancellazione dall'Albo";

Richiamate le ordinanze in data 24 settembre 2015 e in data 28-30 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Aosta ha, in composizione monocratica, respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla ricorrente avverso la deliberazione di decadenza e, in composizione collegiale, rigettato il reclamo dalla stessa interposto;

Vista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi tre irrogata alla dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella con provvedimento prot. 21073 in data 26 novembre 2015 del dirigente dell'Ufficio associato per i procedimenti disciplinari;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n.32/2015 in data 31/12/2015, avente ad oggetto "Determinazione di resistere nel giudizio, promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro, dalla dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella. Designazione dell'avv. Fabrizio Callà in rappresentanza e difesa dell'Ente";

Presa visione della proposta di transazione formulata dal Giudice del Lavoro Dott. Gramola all'udienza del 4 febbraio 2016, come da verbale allegato al presente provvedimento;

Preso atto che, come riferito dall'avv. Fabrizio Callà nell'odierna riunione, sulle questioni oggetto di causa non esistono, all'infuori delle predette decisioni rese in sede cautelare, altri precedenti specifici né nella giurisprudenza di merito né nella giurisprudenza di legittimità, e ciò sia per la diversa regolamentazione della procedura di incarico ai segretari comunali e provinciali stabilita, a livello nazionale, con deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del CdA dell'ex Agenzia autonoma di cui all'art. 102 Tuel, sia per le novità introdotte dalla legge regionale 10/2015;

Considerato che, pertanto, permane l'alea del giudizio, tanto più in relazione alla "assoluta novità delle questioni affrontate", che ha indotto il Collegio del Tribunale di Aosta a disporre la compensazione delle spese della fase del reclamo;

Ricordato che la causa di incompatibilità contestata alla dott.ssa D'Anna è relativa all'accettazione ed all'assunzione dell'incarico conferitole dal Sindaco del Comune di Aosta senza il rispetto delle tempistiche e dei criteri di priorità stabiliti dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale 10/2015, allo scopo regolamentate dall'Agenzia;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 21 del 9 settembre 2015, avente ad oggetto "Determinazione del numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti

all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e approvazione del "regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10";

Dato atto che, nelle more della presentazione del ricorso di merito, la procedura di conferimento degli incarichi di segretario di cui alla legge regionale 10/2015 ha avuto luogo secondo le modalità all'uopo regolamentate dall'Agenzia;

Rilevato che dalla verifica effettuata dall'ufficio risulta che nell'arco dei prossimi mesi matureranno il diritto alla quiescenza numero tre segretari di carriera, il primo a luglio 2016, il secondo a giugno 2017 e il terzo a dicembre 2017;

Evidenziato che a seguito delle prossime elezioni amministrative del mese di maggio 2016 del comune di Ayas si renderà necessario affidare l'incarico per uno o due posti presso la segreteria convenzionata dell'ambito ottimale n.16;

Considerato inoltre che, dai primi esiti della ricognizione effettuata dall'Agenzia presso gli enti del comparto, loro enti strumentali e le società a partecipazione pubblica, regionale o locale, ai sensi dell'art. 3 della l.r.10/2015, risulta al momento un posto vacante, di cui tuttavia non è ancora certa la copertura;

Ritenuto di mantenere ferma la deliberazione n.14/2015 del 18 agosto 2015 e, pertanto, di non poter procedere alla re-iscrizione all'Albo della ricorrente ex tunc come da prima opzione proposta dal Giudice del lavoro;

Ritenuto, invece, di poter accogliere la proposta, formulata dal Giudice, di re-iscrizione della ricorrente all'Albo ex nunc, senza assegni per il periodo intermedio, con rinuncia da parte della ricorrente a tutte le domande e pretese relative ai rapporti pregressi e con la compensazione tra le parti delle sole spese del giudizio di merito, ferma restando la regolamentazione delle spese già rimborsate all'Agenzia dalla ricorrente per la condanna dalla medesima ricevuta ad esito del ricorso ex art.700 c.p.c., a condizione che la ricorrente si impegni a non impugnare, e quindi rinunci espressamente ad impugnare in sede di transazione, la sanzione disciplinare che le è stata irrogata;

Ritenuto infine di poter dar corso, a mero titolo transattivo e conciliativo e senza riconoscimento alcuno, nemmeno parziale, delle deduzioni e delle tesi allegate dalla ricorrente nel proprio ricorso, alla proposta di transazione formulata dal Giudice del Lavoro, nei termini di cui al punto che precede;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1. di dare mandato al Presidente di accettare la proposta di transazione formulata dal Giudice Dott. Gramola all'udienza del 4 febbraio 2016 nella causa n.R.G. 334/2015, nei seguenti termini:
 - reiscrizione della ricorrente all'Albo *ex nunc*, senza assegni per il periodo intermedio;

- rinuncia da parte della ricorrente a tutte le domande e pretese relative ai rapporti pregressi;
- compensazione tra le parti delle sole spese del giudizio di merito, ferma restando la regolamentazione delle spese già rimborsate all'Agenzia dalla ricorrente per la condanna dalla medesima ricevuta ad esito del ricorso ex art.700 c.p.c.;

a condizione che la ricorrente si impegni a non impugnare, e quindi rinunci espressamente ad impugnare in sede di transazione, la sanzione disciplinare che le è stata irrogata;

2. di non pubblicare, nelle more della data dell'udienza, il presente provvedimento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giovanni BAROCCO

Il verbalizzante
Laura DAVID

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVA'**

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 17/03/2016.

Lì 17/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
René REY.